

CONSULTING SERVICES
di M. Giuliotti ed E. Verdi snc
Piazza della Stazione 2 - 50123 Firenze
tel. 0552645671 cell. 3471826538
cod fisc. e part. iva 06551940486
cod. dest. fatture P62QHVQ

LegalGuard

Polizza di Tutela Legale per il Professionista



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Tel.: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

DEFINIZIONI

Assicurato colui a favore del quale opera il contratto di assicurazione. In questa polizza sono assicurati il Contraente nonché i suoi dipendenti e familiari secondo quanto previsto dall'art. 23 delle Condizioni di assicurazione.

Arbitrato È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Contraente Chi stipula il contratto di assicurazione

Contratto Il presente contratto di assicurazione

Data di continuità la data prima della quale si estende il periodo di retroattività di copertura di cui all'art. 26 delle condizioni. La conoscenza dell'esigenza di sostenere spese legali coperte dalla polizza deve avvenire successivamente alla medesima data di continuità.

Dipendente

- qualsiasi persona che si trova alle dirette dipendenze del Contraente e quindi sia a questo collegata da un rapporto di impiego;
- qualsiasi persona estranea al Contraente ma inserita a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso e quindi sia a questo collegata da un rapporto di servizio;
- qualsiasi persona che è collegata al Contraente in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali del Contraente stesso;

Durata del Contratto il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nel frontespizio di Polizza.

Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Massimale La somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro

Periodo di Assicurazione corrisponde a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della Durata del Contratto.

Polizza Il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio Il corrispettivo dovuto alla Società a fronte del rischio assunto in garanzia.

Procedimenti legali i procedimenti di cui all'art. 24 delle disposizioni che regolano l'assicurazione tutela legale

Società AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia, in qualità di assicuratore

Sinistro: il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la presente assicurazione.

Efficacia temporale della copertura. Rilevano ai fini della presente Polizza unicamente i Sinistri che si verificano nel rispetto dei termini descritti dagli articoli 26, 27 e 32 delle condizioni di assicurazione.

Spese legali per Spese Legali si intendono onorari, spese e costi sostenuti dall'Assicurato con la preventiva approvazione scritta dell'Ufficio Sinistri in relazione ad un Procedimento Legale, ovvero oggetto di un obbligo di pagamento a carico dell'Assicurato in forza di un provvedimento di un organo giudiziario o di un accordo transattivo stipulato con la previa approvazione per iscritto dell'Ufficio Sinistri, come specificamente indicato nelle disposizioni che regolano l'assicurazione tutela legale.

Ufficio sinistri la società che si occupa della gestione dei Sinistri della presente Polizza in nome e per conto della Società, alla quale deve pervenire qualsivoglia notifica di Sinistro e/o circostanza:

IGS srl

via Ligabue, 2
04100 Latina Italia
p.iva 0194371059



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Tel.: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

1. DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona Fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione del contratto (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.) Si precisa tuttavia che qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dell'assicurato, non pregiudicheranno questo contratto, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede.

Art. 2 – Dichiarazioni dell'Assicurato –Variazioni o comunicazioni

Le dichiarazioni e le informazioni rese dall'Assicurato costituiscono la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti. Le variazioni o modificazioni della polizza devono risultare da atto scritto.

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato devono essere fatte con lettera raccomandata o telefax all'indirizzo della Società; così come ogni comunicazione della Società deve essere fatta con lettera raccomandata o telefax all'indirizzo dell'Assicurato o della Spett.le Broker.

Art. 3 – Altre assicurazioni/Indennizzo

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Salvo diversa disposizione di legge, l'Assicurazione fornita dalla presente Polizza coprirà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra assicurazione valida e applicabile e ciò fino a concorrenza del Massimale stabilito in questa Polizza e ferme le franchigie eventualmente indicate in Frontespizio.

Art. 4 – Pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio e la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Art. 5 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 – Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio di cui all'Art. 1898 C.C. non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Ufficio Sinistri entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data in cui si è verificato il Sinistro stesso o l'assicurato ne sia venuto a conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).

Art. 9 – Pagamento dell'indennizzo

Valutato il danno, verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo.

Art. 10 – Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In caso di recesso esercitato dalla Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso la Società rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Il pagamento dei Premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 11 – Durata dell'Assicurazione

A parziale deroga dell'articolo 1899 c.c. l'assicurazione ha la durata di un anno come indicato nel frontespizio di polizza.



In mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata entro e non oltre 30 giorni prima del termine del *Periodo di validità della polizza* indicato nel frontespizio di *polizza*, l'*Assicurazione* di durata non inferiore ad un anno si rinnoverà tacitamente di anno in anno.

Il tacito rinnovo della polizza non opererà nei seguenti casi:

- 1) durante il *Periodo di validità della polizza*, qualora l'*Assicurato* notificasse alla *Società* **Circostanze e/o un Sinistro;**
- 2) quando il *fatturato consuntivo*, dichiarato dall'*Assicurato* nel questionario assuntivo all'atto della sottoscrizione della presente *polizza*, alla data del rinnovo risulti aumentato di oltre il 20% (rispetto l'ultimo documento ufficiale disponibile);

Per i casi sopraindicati, l'*Assicurato* dovrà darne immediata comunicazione all'*Assicuratore* inviando un nuovo questionario assuntivo, sulla base della quale l'*Assicuratore* valuterà i termini del rinnovo.

Art. 12 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico dell'*Assicurato* anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla *Società*.

Art. 13 – Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la *Società*.

Art. 14 – Diritto di surrogazione.

La *Società* è surrogata, fino alla concorrenza dell'*indennizzo* liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'*Assicurato*.

Art. 15 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legislazione italiana.

Art. 16 – Tasse ed Imposte

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla *Società*.

2. DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 17 - Libera scelta del Legale

L'*Assicurato* ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla *Società* contestualmente alla denuncia del Sinistro.

Se l'*Assicurato* sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la *Società* garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.500,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale indicato nel frontespizio di Polizza.

Se l'*Assicurato* non fornisce tale indicazione, la *Società* lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'*Assicurato* non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'*Assicurato* deve conferire mandato.

L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale, anche in fase stragiudiziale, nel caso di conflitto di interessi con la *Società*.

Art. 18 – Gestione del Sinistro

18.1 Ricevuta la denuncia di una lite stragiudiziale suscettibile di ricadere in uno dei Procedimenti Legali oggetto di copertura ai sensi dell'art. 24, l'Ufficio Sinistri può - su richiesta dell'*Assicurato* - adoperarsi per gestire la fase stragiudiziale, nell'interesse dell'*Assicurato*, e per svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove la *Società* si proponga di gestire la lite stragiudiziale di cui al periodo precedente ma l'*Assicurato* non acconsenta, l'*Assicurato* potrà vedersi ridotto l'*indennizzo* prestato in caso di sinistro, ove il rifiuto abbia reso più ardua la difesa, in proporzione al pregiudizio subito.

18.2 Ove il tentativo di bonaria definizione non riesca, se le pretese dell'*Assicurato* presentino possibilità di successo e purché il valore in lite sia superiore a Euro 500,00 e comunque in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale (civile o amministrativa, in caso di citazione subita da parte dell'*Assicurato*), l'Ufficio Sinistri trasmette la pratica al legale designato ai sensi del presente articolo 17.

18.3 In relazione alla gestione del Sinistro ed alle prestazioni spettanti all'*Assicurato*, si precisa altresì che:

- a) Per ogni stato della vertenza e grado del giudizio, gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la *Società*. Allo stesso modo, per le fasi giudiziali successive a quella già autorizzata, anche gli incarichi ai legali devono essere



preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e fermo quanto previsto al successivo paragrafo d); l'Assicurato rilascerà agli stessi le necessarie procure;

b) L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società.

c) La Società rimborserà soltanto le somme sostenute a titolo di Spese Legali relative a Sinistri e Procedimenti Legali preventivamente approvati dall'Ufficio Sinistri. Le Spese Legali sostenute per la normale gestione o amministrazione dell'attività d'impresa dell'Assicurato (quali ad esempio gli stipendi del personale incaricato di seguire la controversia), che sarebbero state sostenute nel normale corso dell'attività esercitata dall'Assicurato, non faranno parte dell'Indennizzo della presente Polizza;

d) Qualora:

(i) l'Assicurato decida di procedere con una pretesa contrattuale o di risarcimento danni, o con altri Procedimenti Legali non approvati dall'Ufficio Sinistri a causa dell'assenza di ragionevoli prospettive di successo, e

(ii) l'Assicurato ottenga esito positivo in tale tentativo di pretesa contrattuale, di risarcimento danni e/o Procedimento Legale,

la Società pagherà le Spese Legali sostenute dall'Assicurato successivamente al diniego dell'approvazione da parte dell'Ufficio Sinistri, subordinatamente ai termini, condizioni e limitazioni della presente Polizza;

Ai sensi della presente clausola, si intende per esito positivo un ordine di pagamento o un accordo che preveda il rimborso a favore dell'Assicurato di almeno il 50% delle Spese Legali sostenute dallo stesso, o un'assoluzione dell'Assicurato, o l'accertamento che nessuna violazione comportante un illecito amministrativo sia stata commessa.

18.4 La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Art. 19 – Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente l'ufficio Sinistri in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 20 – Informativa sui sinistri

La Società si obbliga a fornire dettagliato resoconto riguardo ai sinistri denunciati, liquidati e/o riservati e/o archiviati senza seguito, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a semplice richiesta del Contraente ed entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 21 – Controversie ed Arbitrato

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione del sinistro, a ricorsi al tribunale di grado superiore, a divergenze circa l'interpretazione della polizza, la decisione spetterà ad un arbitro, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato.

La Società rimborserà soltanto le somme sostenute in quanto Spese Legali al fine di indennizzare l'Assicurato per Sinistri o procedure legali approvate. Le Spese Legali sostenute per la normale presentazione o amministrazione dell'attività o delle spese dell'Assicurato, che sarebbero state sostenute nel normale corso dell'attività esercitata dall'Assicurato non faranno parte dell'indennizzo della presente polizza.

Qualora l'Assicurato decida di procedere con la pretesa al risarcimento danni o con procedure legali non approvate dall'Ufficio Sinistri a causa dell'assenza di prospettive ragionevoli e l'Assicurato ottenga esito positivo in tale tentativo di pretesa di risarcimento e/o procedure legali, la Società accetterà di pagare le Spese Legali sostenute successivamente al diniego da parte dell'Ufficio Sinistri dell'approvazione, soggetto ai termini, condizioni e limitazioni della presente polizza.

Ai sensi della presente clausola, si intende per esito positivo un ordine di pagamento o accordo a pagare almeno il 50% delle Spese Legali sostenute a favore dell'Assicurato o un'assoluzione dell'Assicurato o una conclusione per cui nessuna ulteriore imposta è dovuta o una conclusione per cui non siano state riscontrate violazioni di qualsiasi regolamento.

Art. 22 – Recupero di Somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.



3. DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

Art. 23 – Oggetto della Assicurazione

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale indicato nel Frontespizio, le Spese legali come definite, compreso quanto dovuto in relazione all'Accertamento Tecnico Preventivo (A.T.P.), ovvero al Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) ovvero al Consulente Tecnico di Parte (CTP), che dovessero essere sostenute dall'Assicurato per tutelare i propri diritti e interessi a seguito di fatti connessi all'attività dichiarata in polizza.

La copertura è prestata a condizione che l'Assicurato sia in possesso delle regolari autorizzazioni ed iscrizioni previste dalla legge per l'esercizio della attività professionale dichiarata in polizza.

La garanzia è prestata anche a favore dei dipendenti dell'Assicurato iscritti a libro matricola e dei familiari che con lui collaborano all'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

Art. 24 – Procedimenti Legali incluse in copertura

La Polizza si intende operante unicamente in relazione a:

a) procedimenti penali relativi a delitti colposi e contravvenzioni in cui sia imputato l'Assicurato.

La Polizza è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Si intendono compresi i procedimenti penali relativi a delitti colposi ed a contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa.

b) procedimenti penali relativi a delitti dolosi in cui sia imputato l'Assicurato, anche se conseguenti ad inadempimenti in materia fiscale, amministrativa, tributaria, purché l'Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1 Cod. Proc. Pen.) o in caso di archiviazione per infondatezza della notizia di reato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. La Società rimborserà le Spese Legali sostenute unicamente quando la sentenza sia passata in giudicato o il provvedimento rilevante non sia più impugnabile, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale.

c) procedimenti relativi all'esercizio di pretese di risarcimento dei danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti e inadempimenti di terzi nello svolgimento dell'attività professionale descritta nel frontespizio di Polizza. La presente garanzia opera per la sola responsabilità extracontrattuale.

d) procedimenti relativi a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi. Nel caso in cui esista apposita assicurazione di responsabilità civile, la presente Polizza opera ad integrazione e dopo l'esaurimento del massimale disponibile per le spese di resistenza, ai sensi articolo 1917 CC. Inoltre la Società garantisce le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio della compagnia che assicura la responsabilità civile con il limite massimo di € 2.500,00. Si intendono escluse le altre spese di difesa.

e) "Pacchetto Sicurezza": D. Lgs 81/2008:

Le garanzie vengono prestate al Contraente con riguardo alla violazione delle norme a tutela dei diritti dei propri dipendenti, di cui al D.Lgs. 81/2008 (come di volta in volta modificato).

Le garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti sopra citati e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli adempimenti in materia, per:

1. la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
2. l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 500,00.

f) Tutela della Privacy (D. Lgs. 196/03)

Le garanzie vengono prestate a favore dell'Assicurato a tutela dei diritti dell'Assicurato, in relazione alle attività compiute nella sua qualità di Titolare del trattamento e del Responsabile/i del trattamento, a condizione che il Titolare del trattamento abbia provveduto alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi e per gli effetti di legge.

Le garanzie valgono per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai Sinistri che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui sopra, affidati dal Contraente su espressa delega scritta, per:

- I. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- II. la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le Spese Legali sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;



- III. la **difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante**; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare.
- IV. Qualora sussista copertura di responsabilità civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell'Art. 1917 Cod. Civ., gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile.

g) Decreto Legislativo 231/2001:

Laddove applicabile, se il *Contraente* dovesse essere condannato o sanzionato perché sprovvisto di adeguato modello Preventivo di Organizzazione, la *Polizza* si estende alla predisposizione delle misure utili per l'eliminazione delle carenze organizzative, come necessario implementare ai fini dell'esenzione dalle sanzioni interdittive.

Tale estensione di Polizza è prestata nel limite di € 2.500,00 per sinistro ed è compreso nel Massimale di Polizza indicato nel frontespizio di Polizza.

h) Pacchetto Ordini Professionali:

La garanzia viene prestata a favore del *Contraente* qualora debba presentare opposizione ad una violazione di norme, leggi o regolamenti contestati da parte del proprio ordine professionale. La tutela vale anche per l'impugnazione del provvedimento sanzionatorio innanzi al giudice ordinario di primo grado.

Art. 25 – Esclusioni

La garanzia non è operante per le controversie:

- a) derivanti da fatto doloso dell'*Assicurato*, salva l'ipotesi di assoluzione con sentenza passata in giudicato e fermo restando quanto sopra previsto;
- b) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall'*Assicurato*;
- c) inerenti al recupero di crediti;
- d) relative a rapporti tra soci, amministratori, associati quando il *Contraente* è una società di persone, di capitali o uno studio associato;
- e) di natura contrattuale salvo dove espressamente previsto,
- f) nei confronti di enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria in merito agli adempimenti in materia assicurativa e previdenziale;
- g) relative a sinistri causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h) di diritto amministrativo, fiscale e tributario, salvo quanto espressamente oggetto di copertura ai sensi della presente polizza;
- i) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* e non direttamente derivantigli dalla legge, salvo quelle derivanti da rischi connessi alla normale attività professionale;
- l) derivanti da vertenze sindacali e/o di lavoro, salvo quanto previsto alla lettera d) dei "Rischi Assicurati";
- m) derivanti dall'attività di revisore dei conti di società di persone, di capitali e/o Enti o altro incarico che esuli dall'attività professionale dichiarata in polizza;
- n) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- o) fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

Art. 26 –Retroattività - Inizio e termine della garanzia

Qualora sia indicata una data di continuità sul Frontespizio di polizza, il *Contratto* è operante anche per i fatti posti in essere nei **3 (tre) anni** antecedenti la data di continuità indicata nel frontespizio di *Polizza*, ciò esclusivamente in base al presupposto che la conoscenza dell'esigenza di sostenere spese legali sia avvenuta successivamente alla medesima data di continuità.

Qualora nel periodo precedente la data di effetto del presente *Contratto* sia stata operante a favore degli *Assicurato* altra polizza di Tutela Legale, la presente assicurazione vale in secondo rischio rispetto a suddetta polizza per i casi in cui quest'ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia.

Ai fini della presente estensione retroattiva dell'assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il *Contraente* dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti degli *Assicurati* - e di non essere a conoscenza di situazioni - che possano far supporre il sorgere di un Procedimento Legale per fatto imputabile agli *Assicurati* stessi.

Art. 27 – Garanzia Postuma

Il *Contratto* è altresì operante per i Sinistri di cui l'*Assicurato* prenda conoscenza e che siano denunciati alla *Società* successivamente alla cessazione del Periodo di *assicurazione* fino ad un massimo di **2 (due) anni**, a condizione che i Sinistri siano afferenti ad atti verificatisi o a comportamenti posti in essere durante il Periodo di Assicurazione applicabile sulla base della Durata del Contratto indicato nel frontespizio di Polizza o nel periodo di retroattività eventualmente previsto.

Le garanzie restano operanti sino a completa definizione di ciascun *Sinistro*, indipendentemente dalla durata dei relativi procedimenti e quindi, eventualmente, anche oltre i termini della garanzia postuma di cui al precedente comma.

Si intendono inclusi anche gli eventuali successivi gradi di giudizio, che saranno perciò attivabili – e coperti anch'essi da garanzia assicurativa – indipendentemente dai termini temporali suddetti.



Art. 28 – Massimale

Si applica l'opzione di Massimale richiamato espressamente in polizza in via esclusiva.

- Opzione n. 1 - Aggregato

Relativamente all'attività professionale indicata nel frontespizio di polizza, il *Contratto* è prestato fino alla concorrenza del *Massimale* stabilito nel frontespizio di polizza per ciascun *Sinistro* e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero di *Sinistri* notificati all'*Assicurato* durante lo stesso periodo di assicurazione. In ogni caso il massimo esborso per la *Società* non potrà superare, per la totalità degli *Assicurati* e per anno assicurativo, la somma indicata all'articolo 5 del Frontespizio di polizza.

In caso di corresponsabilità tra più *Dipendenti* nello stesso *Sinistro*, la *Società* risponderà fino e non oltre il limite di *Massimale* stabilito nel frontespizio di Polizza per *Periodo Assicurazione*.

- Opzione n. 2 - Indipendente

Relativamente all'attività professionale indicata nel frontespizio di polizza, il *Contratto* è prestato fino alla concorrenza del *Massimale* stabilito nel frontespizio di polizza per ciascun *Sinistro* e indipendentemente dal numero dei *Sinistri* notificati dall'*Assicurato* durante lo stesso periodo di *Assicurazione*.

In caso di corresponsabilità tra più *Dipendenti* nello stesso *Sinistro*, la *Società* risponderà fino e non oltre il limite di *Massimale* stabilito nel frontespizio di Polizza per *Periodo Assicurazione*.

Art. 29 – Estensione territoriale

Il *Contratto* vale per i *sinistri* che insorgono e devono essere trattati in uno degli Stati Membri appartenenti all'Unione Europea. Resta comunque inteso che il *Contratto* è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana, alle quali si dovrà fare riferimento per l'interpretazione della *Polizza*.

La *Società* non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.

Art. 30 – Anticipo spese

La *Società* potrà anticipare, dietro presentazione dei relativi giustificativi, fino alla somma di Euro 4.500 per singolo Sinistro. La possibilità per l'*Assicurato* di usufruire di anticipi delle spese da sostenersi verrà riconosciuta anche relativamente a *Sinistri* per i quali è possibile stabilire solo dopo la pronuncia di sentenza passata in giudicato se essi rientrano in garanzia.

L'*Assicurato* si impegna, nei confronti della *Società*, a restituire a quest'ultima quanto da questa anticipato, qualora la sentenza passata in giudicato abbia accertato una delle ipotesi di esclusione di copertura previste dal contratto.

Con riferimento ai procedimenti penali per delitti dolosi, la *Società* richiederà il rimborso delle spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio qualora lo stesso si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento derubricato a reato colposo, decreto di archiviazione per infondatezza della "notitia criminis".

Art. 31 – Sinistri in serie

In caso di *Sinistri* in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo *Sinistro* regolarmente denunciato alla *Società* sarà considerata come data di tutti i successivi *Sinistri*, seppur notificati all'*Assicurato* in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questo *Contratto*.

Art. 32 – Insorgenza del Sinistro

Fermo restando quanto sancito all'**Art. 26** e all'**Art. 27** di cui sopra, La polizza offre copertura solo per *Sinistri* insorti nel Periodo di *Assicurazione*, secondo quanto previsto nel presente articolo:

(a) Azioni civili (ad es. richieste di risarcimento extracontrattuale).

Il *Sinistro* insorge nel Periodo di *Assicurazione* se l'*Assicurato* o il Terzo abbiano per la prima volta violato il contratto o la legge oppure abbiano commesso il fatto illecito nel Periodo di *Assicurazione*, ed inoltre:

- i) l'*Assicurato* dichiari alla *Società* la sua volontà di instaurare un'azione civile nel Periodo di *Assicurazione*; oppure
- ii) il Terzo rivolga la domanda all'*Assicurato* nel Periodo di *Assicurazione* e quest'ultimo lo denunci all'*Assicuratore* nel medesimo periodo.

(b) Procedimenti penali.

Il *Sinistro* insorge nel Periodo di *Assicurazione* qualora i fatti siano commessi dall'*Assicurato* o dal Terzo nel Periodo di *Assicurazione*, ed inoltre:



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel.: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

- i) l'Assicurato dichiara alla Società la volontà di depositare denuncia/querela nel Periodo di Assicurazione; oppure
 - ii) l'Assicurato abbia conoscenza del processo penale a suo carico nel Periodo di Assicurazione e ne faccia denuncia alla Società nel medesimo periodo.
- (c) Procedimenti amministrativi.
Il Sinistro insorge nel Periodo di Assicurazione qualora i fatti siano commessi dall'Assicurato o dal Terzo nel Periodo di Assicurazione, ed inoltre:
- i) le sanzioni amministrative; ovvero
 - ii) i provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 24 lettere e) e f),
siano stati notificati all'Assicurato nel Periodo di Assicurazione e l'Assicurato li denunci alla Società nel medesimo periodo.

Art. 33 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle disposizioni di cui al presente *Contratto* verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'*Assicurato* su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

CONDIZIONI PARTICOLARI “PLATINUM”

Le presenti Condizioni Particolari sono valide solo se espressamente richiamate nel frontespizio di polizza

Art. A – Estensione vertenze con il datore di lavoro

Il *Contratto* è operante anche per la tutela dei diritti dell'*Assicurato* in qualità di lavoratore subordinato o parasubordinato, qualora debba sostenere vertenze nascenti dal suo contratto di lavoro, compresa l'eventuale azione di rivalsa che il datore di lavoro intenda esercitare nei suoi confronti per ottenere il risarcimento di quanto pagato a terzi.

Art. B – Estensione per le spese di resistenza a PRIMO rischio

Il *Contratto* è operante anche nel caso in cui la polizza di responsabilità civile verso terzi già stipulata dall'*Assicurato*, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame: in tali casi troverà pertanto applicazione la presente garanzia, la quale opererà in primo rischio. Resta fermo che la Società si riserva di chiedere in qualsiasi momento l'esibizione di tale polizza di responsabilità civile verso terzi già stipulata dall'Assicurato; in mancanza di esibizione della polizza, la presente garanzia non sarà operante.

Art. C - Estensione per Responsabilità contrattuali

A parziale deroga dell'Esclusione di cui all'art. 25 lettera e), il *Contratto* è operante anche per la tutela dei diritti del Contraente nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza, qualora debba sostenere vertenze per:

1. controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi [nei limiti di due casi l'anno di cui uno stragiudiziale ed uno giudiziale];
2. controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro;
3. controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l'attività.

LE ESTENSIONI DI CUI SOPRA VENGONO PRESTATE CON I SEGUENTI SOTTOLIMITI:

Art. A Estensione vertenze con il datore di lavoro

Nessun sottolimito

Art. B – Estensione per le spese di resistenza a PRIMO rischio

Tale estensione di garanzia si intende operante con il limite del 50% del massimale indicato altresì nel frontespizio di *polizza*.

Art. C - Estensione per Responsabilità contrattuali

Tale estensione di garanzia si intende operante con il limite del 40% del massimale indicato nel frontespizio di *polizza*



CONDIZIONI PARTICOLARI "DIAMOND"

Le presenti Condizioni Particolari sono valide solo se espressamente richiamate nel frontespizio di polizza

Art. A – Estensione vertenze con il datore di lavoro

Il *Contratto* è operante anche per la tutela dei diritti dell'Assicurato in qualità di lavoratore subordinato o parasubordinato, qualora debba sostenere vertenze nascenti dal suo contratto di lavoro, compresa l'eventuale azione di rivalsa che il datore di lavoro intenda esercitare nei suoi confronti per ottenere il risarcimento di quanto pagato a terzi.

Art. B – Estensione per le spese di resistenza a PRIMO rischio

Il *Contratto* è operante anche nel caso in cui la polizza di Responsabilità civile verso terzi già stipulata dall'Assicurato, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame: in tali casi troverà pertanto applicazione la presente garanzia, la quale opererà in primo rischio. Resta fermo che la Società si riserva di chiedere in qualsiasi momento l'esibizione della polizza di responsabilità civile verso terzi già stipulata dall'Assicurato; in mancanza di esibizione della polizza, la presente garanzia non sarà operante.

Art. C – Estensione per Responsabilità contrattuali

A parziale deroga dell'Esclusione di cui all'art. 25 lettera e), il *Contratto* è operante anche per la tutela dei diritti del Contraente nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza, qualora debba sostenere vertenze per:

1. controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi;
2. controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro;
3. controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l'attività.

LE ESTENSIONI DI CUI SOPRA VENGONO PRESTATE CON I SEGUENTI SOTTOLIMITI:

Art. A Estensione vertenze con il datore di lavoro

Nessun sottolimito, 100% del massimale indicato in Frontespizio

Art. B – Estensione per le spese di resistenza a PRIMO rischio

Nessun sottolimito, 100% del massimale indicato in Frontespizio

Art. C - Estensione per Responsabilità contrattuali

Nessun sottolimito, 100% del massimale indicato in Frontespizio

CLAUSOLE VESSATORIE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1322, 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made» quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse :

- Art. 3 – Altre assicurazioni/Indennizzo
- Art. 8 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
- Art. 10 – Disdetta in caso di Sinistro
- Art. 11 – Durata della Assicurazione



Mod. AA.LG.17.11

- Art. 21 – Controversie ed Arbitrato**
- Art. 25 – Esclusioni**
- Art. 26 – Retroattività – Inizio e Termine della garanzia**
- Art. 27 – Garanzia Postuma**
- Art. 32 - insorgenza del sinistro**
- Allegato 1 – Condizioni Aggiuntive “PLATINUM”**
- Allegato 2 – Condizioni Aggiuntive “DIAMOND”**

LA SOCIETÀ
AIG EUROPE LIMITED
Rappresentanza Generale per l'Italia

CONSULTING SERVICES
di M. Giuliotti ed E. Verdi snc
Piazza della Stazione 2 - 50123 Firenze
tel. 0552645671 cell. 3471826538
cod. fisc. e part. iva 06551940486
cod. dest. fatture P62QHVK



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel.: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

